



DA Pillole dai Fiscalisti DEL 14 GENNAIO 2016

*MODALITÀ DI INVIO DELLE SPESE SANITARIE PER IL MODELLO 730
PRECOMPILATO*

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n° 174/2014, a partire dal 2015, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in via telematica, ai titolari di redditi da lavoro dipendenti ed assimilati nonché ai soggetti titolari di pensione, il mod. 730 precompilato entro il 15 aprile di ciascun anno.

Di seguito analizzeremo le novità introdotte dal Decreto Ministeriale del Ministero delle Economie e Finanze e dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, entrambi del 31 luglio 2015, in riferimento alle comunicazioni relative alle spese sanitarie sostenute nel 2015, al fine di inserire i dati nel mod. 730/2016 precompilato.

SPESE MEDICHE E SISTEMA DELLA «TESSERA SANITARIA»:

L'Agenzia delle Entrate, al fine di realizzare la precompilazione del mod. 730, si avvale dei dati comunicati in forma aggregata dai soggetti erogatori del servizio, tuttavia le informazioni relative alle spese mediche non verranno inviate direttamente all'Istituto bensì al Sistema Tessera Sanitaria (sarà quest'ultimo a provvedere all'inoltro dei dati ricevuti).

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D. Lgs. n° 175/2014 l'Agenzia delle Entrate può utilizzare anche i dati derivanti dalla lettura dei codici a barre delle ricette mediche.

Di conseguenza, dal 1° marzo di ogni anno, il Sistema della Tessera Sanitaria metterà a disposizione dell'Ente i dati riguardanti:

- spese sanitarie sostenute nel periodo di imposta precedente;
- rimborsi sostenuti nell'anno precedente per servizi non/parzialmente erogati.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA E TIPOLOGIE DI SPESA:

I soggetti interessati alla comunicazione delle prestazioni sono dunque:

- farmacie pubbliche e private;
- strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari del SSN e del SASN;
- medici e odontoiatri.

Per quanto concerne le tipologie di spesa da dichiarare, si tratta di:

- ticket per l'acquisto di farmaci e prestazioni fruiti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- spese relative all'acquisto di farmaci (anche omeopatici);



- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici con marchiature CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie (ad es.: spese relative ad elettrocardiogramma, spirometria, test per glicemia e trigliceridi ecc.);
- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie quali:
 - o assistenza generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
 - o prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica;
 - o certificazioni mediche;
 - o ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza (ad esclusione della chirurgia estetica) al netto dei comfort.
- spese agevolabili solo a particolari condizioni:
 - o protesi ed assistenza integrativa (acquisto o affitto protesi – che non rientrano tra i dispositivi a marchiatura CE – e assistenza integrativa);
 - o cure termali (previa prescrizione medica);
 - o prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoria o ospedaliera).
- altre spese.

Non essendo i medici veterinari e gli ottici compresi nell'elenco dei soggetti obbligati alla comunicazione, ne consegue che i relativi documenti di spesa non saranno inseriti nel mod. 730 precompilato.

La trasmissione dei dati indicati va effettuata «entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa» da parte dei soggetti obbligati, pena lo scarto di tali dati.

DATI FORNITI DAL SISTEMA TESSERA SANITARIA NAZIONALE:

I dati forniti dal Sistema TS riguardano:

- fatture, ricevute fiscali/scontrini fiscali e ricevute di pagamento relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno di imposta;
- rimborsi erogati.

In particolare i dati relativi a ciascuna spesa sanitaria o rimborso e le tipologie di spesa consistono in:

- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita IVA con cognome e nome o denominazione del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati;
- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso.

MODALITA' DI ACCESSO AI DATI DELLE SPESE SANITARIE:

L'Istituto dopo aver trasmesso al Sistema TS la lista dei codici fiscali relativa ai soggetti a cui predisporrà il mod. 730 e dei relativi familiari a carico, come indicati nelle Certificazioni Uniche, riceve a sua volta dal Sistema i totali di spesa e dei rimborsi in



forma aggregata in relazione alle tipologie di spesa.

L'Agenda delle Entrate, successivamente a tale passaggio obbligato, determina l'importo complessivo delle operazioni agevolabili a fini fiscali, suddividendole in:

- spese automaticamente agevolabili;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni.

Il contribuente, nella fase di accesso al 730 precompilato visualizza nell'elenco delle informazioni i totali dei dati suddetti anche dei famigliari a carico (in caso di famigliari a carico di più contribuenti le spese vengono inserite nel modello in base alla percentuale di carico).

I rimborsi delle spese sanitarie dovuti in relazione alla mancata erogazione della prestazione sanitaria (sia totale che parziale) o erogati in un anno diverso da quello in cui è stato effettuato il pagamento vengono inseriti nel quadro relativo ai redditi soggetti a tassazione separata.

OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE:

Ciascun contribuente ha la facoltà di opporsi a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Dal 30 agosto 2015, l'opposizione può essere manifestata in due modi:

- nel caso di scontrino parlante, non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria al soggetto che emette lo scontrino;
- negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale (tale indicazione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria).

In via transitoria quest'ultima opzione non si applica alle spese sanitarie sostenute nel corso del 2015.

Dal 2016 l'opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 1° febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, accedendo al sito Internet dedicato dal Sistema Tessera sanitaria tramite tessera sanitaria TS – CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenda delle Entrate. L'opposizione dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l'esclusione automatica anche dei relativi rimborsi.

Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2015, dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 il contribuente può esercitare l'opposizione in relazione ai dati aggregati di una o più tipologie di spesa, comunicando all'Agenda delle Entrate, non solo la tipologia da escludere ma anche il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici esposti nel modello ed il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria, con relativa data di scadenza.

Tale comunicazione può essere realizzata mediante:

- invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica pubblicato sul sito dell'Agenda delle Entrate;



- telefonando al Centro di assistenza;
- recandosi personalmente presso qualunque ufficio territoriale delle Entrate e consegnando l'apposito modello di richiesta di opposizione.

Il contribuente mantiene, comunque, la possibilità di inserire successivamente in dichiarazione le spese sanitarie per le quali aveva esercitato l'opposizione nella fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previste dalla legge.

SANZIONI IN CASO DI MANCATA TRASMISSIONE DEI DATI

Il D. Lgs. n° 158/2015 prevede in caso di errata o tardiva trasmissione dei dati una sanzione pari ad € 100 per ogni comunicazione, con un massimo di € 50.000.

Il decreto sarà in vigore dal 22 ottobre 2015 (le sanzioni si applicheranno dal 1° gennaio 2017) e i soggetti interessati saranno le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti agli Albi dei medici chirurghi e odontoiatri, che dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, per la messa a disposizione all'Agenzia delle Entrate.

PS: Per il 2015 **dovrebbero** essere obbligati soltanto i medici e odontoiatri titolari di partita IVA che hanno emesso fatture nei confronti di privati cittadini restando escluse, quindi, le associazioni professionali. Il condizionale, in questo caso, è d'obbligo considerare tutte le incertezze riscontrate a cui l'Agenzia delle Entrate non ha dato ancora una risposta